

N. R.G. 12024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12024 promossa da:

ANTONIO rappresentat_ e difes_ dall'Avv. MARTINO LUCIA, VOLPE FEDERICA

ricorrente

contro

INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'Avv.

Resistenti

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentat_ e difes_ da_ Avv.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.

Premesso

con ricorso depositato il 10/10/2024, la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'atto di **intimazione di pagamento n. 043 2024** notificata dall'agente della riscossione il **2-9-2024** per conto dell'Ente impositore in intestazione, a mezzo della quale le si chiedeva il pagamento (**per un totale complessivo di € 100.763,17**) degli importi di cui agli **avvisi di addebito INPS**

1. • **n.3432015**, asseritamente "notificato" il 22.1.2016, **dell'importo di € 22.263,64**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Modello DM 10, somme aggiuntive ed interessi di mora di competenza dell'anno 2015;
2. • **n.3432015**, asseritamente "notificato" il 22.1.2016, **dell'importo di € 3.592,33**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Modello DM 10 rettificativo, somme aggiuntive ed interessi di mora di competenza dell'anno 2014;
3. • **n.3432015**, asseritamente "notificato" il 22.1.2016, **dell'importo di € 3.842,56**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, somme aggiuntive ed interessi di mora di competenza dell'anno 2012;



4. ● **n.3432016**, asseritamente “notificato” il 12.5.2016, **dell'importo di € 1.404,27**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive di competenza dell'anno 2015;
5. ● **n.3432016**, asseritamente “notificato” il 29.7.2016, **dell'importo di € 7.225,66**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Modello DM 10, somme aggiuntive ed interessi di mora di competenza dell'anno 2015;
6. ● **n.3432016**, asseritamente “notificato” il 29.7.2016, **dell'importo di € 1.853,43**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Modello DM 10 rettificativo, somme aggiuntive ed interessi di mora di competenza dell'anno 2015;
7. ● **n.3432016**, asseritamente “notificato” il 24.10.2016, **dell'importo di € 58.307,77**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Modello DM 10, somme aggiuntive ed interessi di mora di competenza dell'anno 2015;
8. ● **n.3432016**, asseritamente “notificato” il 24.10.2016, **dell'importo di € 2.204,08**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di Modello DM 10 e somme aggiuntive di competenza degli anni 2015 e 2016;
9. ● **n.3432022**, asseritamente “notificato” il 23.2.2023, **dell'importo di € 64,93**, inerente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS – Sede di Foggia - a titolo di somme aggiuntive tardivo versamento contributi fissi di competenza degli anni 2019 e 2021;

deduceva non avere mai ricevuto la notifica dei titoli prodromici e per l'effetto eccepiva intervenuta prescrizione degli importi relativi alle annualità **2012, 2014, 2015 e 2016** (così residuando il minimale importo di € 69,43).

Si costituiva il Concessionario eccependo l'inammissibilità della domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Ad ogni modo invocando gli effetti interruttivi degli atti indicati a pg. 7 della memoria difensiva:

- **l'intimazione di pagamento 0432018** notificata in data 16.05.2018 a mezzo PEC e consegnata all'indirizzo in uso al ricorrente siccome emergente dai pubblici registri (**all 6,7**).
- **l'intimazione di pagamento 0432019** notificata in data 24.01.2019 a mezzo PEC e consegnata all'indirizzo in uso al ricorrente siccome emergente dai pubblici registri (**all 7,8**).
- **l'intimazione di pagamento 0432022** notificata in data 27.01.2022 a mezzo PEC e consegnata all'indirizzo in uso al ricorrente siccome emergente dai pubblici registri (**all 9,10**).
- **l'intimazione di pagamento 0432023** notificata in data 26.05.2023 a mezzo di raccomandata a/r n. consegnata in mani di familiare (i.d. sorella) che ha sottoscritto la relata in segno di accettazione e consegna (**all 11**).

e fermi restando gli effetti sospensivi della prescrizione introdotti dalla normativa emergenziale **a far data 08/03/2020 e sino al 31/08/2021**.

Si costituiva altresì l'INPS, invocando la rituale notifica degli avvisi di pagamento (unica attività di propria competenza prima dell'affidamento degli atti al Concessionario) e chiedendo il rigetto della domanda.

Prodotti documenti, matura la causa per la decisione, le parti erano invitate al deposito di note di trattazione, all'esito della quale la controversia viene decisa con il presente provvedimento.

Osserva

L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione del Concessionario di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del titolo (cartella o avviso). Si tratta di un semplice sollecito, peraltro



obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, il Concessionario non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero.

L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia *per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella* ovvero per far constatare l'inesistenza- *intervenuta nelle more* – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.

Ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9 (ed avuto riguardo anche all'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato **".eml" o ".msg"** e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml". Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis). Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 11, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. Ne segue che, indimostrata la notifica degli avvisi prodromici, va accolta l'eccezione di prescrizione. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, poste a carico dell'INPS, deputato della notifica degli avvisi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da **ANTONIO** così dispone:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la intimazione di pagamento indicata in motivazione; dichiara non dovute le somme iscritte a ruolo;
- condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € **per onorari**, oltre accessori di legge; con attribuzione.

Foggia, 20 febbraio 2026

Il Giudice
dott. Severino Antonucci

